

ORIGINALE  
VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

Seduta del 18.06.2019 N° 304

**Oggetto:** Emissione Ruolo di contribuenza "extragricolo" anni 2018-2019.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno diciotto del mese di Giugno alle ore 16,00 in Vasto presso la sede consortile, il Commissario Dott. Franco Amicone, assistito dalla Dott.ssa Anna Maria Marchetti, con funzioni di segretario, ha adottato la seguente deliberazione:

**PREMESSO** che i Consorzi di Bonifica hanno natura pubblica in ragione dell'attività svolta e delle finalità perseguite (R.D. n. 215/1933);

**CONSIDERATO** che il citato decreto introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano un regime giuridico unitario per quell'insieme di interventi definiti "bonifica integrale", comprendente tutte quelle opere di miglioramento fondiario, quali le sistemazioni idrauliche e l'utilizzazione a fini irrigui delle acque, a tutela e valorizzazione del territorio;

**CONSIDERATO** che alla nozione di "bonifica integrale", sostanzialmente incentrata sui tradizionali obiettivi di valorizzazione del territorio e della produzione agricola, si è nel tempo sostituita una nozione allargata, ricomprendente la più ampia finalità di difesa del suolo e di tutela delle risorse idriche, nonché di protezione e tutela della natura e dell'ambiente;

**CONSIDERATO** che con R.D. n. 215/1933 da un'assegnazione alla bonifica di un'azione sostanzialmente tesa alla conservazione ed alla valorizzazione del suolo a scopi produttivi, con l'espandersi dell'uso urbano, industriale ed infrastrutturale del territorio e con la trasformazione di quello agricolo, i Consorzi con la Legge statale n. 183 del 1989 vengono configurati come una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi della difesa del suolo, del risanamento delle acque, di fruizione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, di tutela degli interessi ambientali ad essi connessi;

**PREMESSO** che l'art. 10 del R.D. 215/1933, nonché l'art. 860 del c.c., sanciscono che "I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica". Il Consorzio quindi ha il potere di imporre contributi alle proprietà consorziate per far fronte al concreto esercizio dei predetti compiti, nonché per il funzionamento dell'apparato consortile;

**VISTO** l'art. 812 del c.c. che sancisce cosa si intende per bene immobile "Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo";

**VISTO** il Decreto del Presidente della G.R. n. 180 del 30.04.1998 che individua il limite di contribuenza (perimetro del comprensorio) del Consorzio intestato;

**CONSIDERATO** che nell'ambito del comprensorio risultano assoggettabili a contributo di bonifica i suoli agricoli e gli immobili a destinazione extragricola di qualsiasi natura essi siano.

**CONSORZIO DI BONIFICA SUD**  
BACINO MORO - SANGRO - SINELLO E TRIGNO  
66054 VASTO (Chieti)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

quali fabbricati urbani, linee ferroviarie ed elettriche, strade, autostrade, ecc. purchè ritraggono un beneficio dall'attività consortile;

**CONSIDERATO**

che secondo la scienza per beneficio deve intendersi, in quanto misurabile, una grandezza economica inerente all'immobile, e questa non può essere altro che il mantenimento del valore del bene;

**CONSIDERATO**

che la legge non introduce alcuna distinzione fra le categorie di immobili e pertanto non vi è alcun dubbio che, come desumibile dal testo stesso dell'art. 10 del R.D. 215/1933, anche gli immobili del pubblico demanio siano soggetti alla contribuzione; nessuna esenzione è prevista neppure per gli immobili che adempiono a compiti di servizio pubblico (quali strade, chiese, cimiteri ed altri edifici di pubblica utilità), e che possano concorrere alla "civiltà del territorio";

**CONSIDERATO**

altresi, che fin dalla Legge Baccarini del 1882, è sempre stato pacifico che la contribuzione consortile può essere agricola ed extragricola. Tale indicazione è stata ripresa da tutta la legislazione successiva e confermata in particolare dal R.D. 215/1933 (artt. 3, 10, 11, 59), e dal codice civile (art. 860), norme che, come detto, non introducono alcuna distinzione fra proprietà urbana e proprietà agricola. Dalla legislazione statale emerge chiaramente che l'attività di bonifica non è rivolta solo alla sistemazione, conservazione e valorizzazione delle aree agricole al fine di renderne ottimali l'assetto e la connessa produttività, essa è, infatti, diretta anche alla regimazione idrogeologica, alla difesa da eventi naturali dannosi, alla valorizzazione economica e sociale dell'intero territorio ricadente nel comprensorio.

**CONSIDERATO**

inoltre, che per quanto riguarda gli immobili extragricoli, collocati in aree urbanizzate, la presenza di un sistema fognario comunale ed il pagamento del relativo canone, non esclude affatto la configurabilità di un beneficio tratto dalle opere di bonifica ovvero dall'attività di vigilanza, esercizio e manutenzione effettuata dai Consorzi e non esclude pertanto il conseguente obbligo di pagamento del contributo di bonifica, in quanto le funzioni di bonifica riguardano la difesa del suolo e la corretta regimazione delle acque e quindi la salvaguardia delle acque, comprese quelle urbane, attraverso i canali consorziali;

**RICHIAMATO**

il Piano di Classifica dei beni immobili e di Riparto della Contribuzione per far fronte alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica, approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 09 del 29.12.2008;

**CONSIDERATO**

che il Piano di Classifica, in ragione del beneficio conseguito dagli immobili per effetto dell'attività consortile (attività che favorisce il miglioramento di quel processo di sviluppo economico e sociale indispensabile in una società civile), chiama a contribuzione tutti i proprietari di immobili agricoli ed extragricoli alla gestione del Consorzio per l'adempimento di tutte le finalità istituzionali dell'Ente;

**CONSIDERATO**

che il beneficio è di natura economica in quanto i vantaggi arrecati dalla bonifica sono riconducibili alla tutela dei valori fondiari e dei redditi raggiunti attraverso l'attività del Consorzio, in funzione della diversa entità del danno che viene evitato e più propriamente in relazione al differente "rischio idraulico" cui sono soggetti gli immobili posti nel comprensorio;

**CONSIDERATO**

che per gli immobili extragricoli il riferimento alla rendita catastale risulta un passaggio di fatto obbligato, infatti il dato catastale fornito dall'Agenzia delle Entrate è il mezzo che con maggiore rapidità consente il censimento della proprietà

**CONSORZIO DI BONIFICA SUD**  
BACINO MORO - SANGRO - SINELLO E TRIGNO  
66054 VASTO (Chieti)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

extragricola e risulta idoneo per i fini ricercati, poiché i valori di rendita esprimono con adeguata differenziazione la potenzialità che hanno i fabbricati di fornire reddito in rapporto alle loro caratteristiche e destinazioni d'uso;

**CONSIDERATO**

che per le altre superfici extragricole (rientrano in questa categoria di beni la particelle ascrivibili a strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, aeroporti, ecc. censiti nel Catasto consortile) da assoggettare a contribuzione consortile, il problema è rappresentato dall'assenza di una rendita catastale cui fare riferimento per il calcolo dell'indice economico. Pertanto, per l'imposizione del contributo, in mancanza della rendita catastale per le strade, le autostrade, le ferrovie, i gasdotti, gli acquedotti, gli elettrodotti ecc. si attribuisce un valore presunto derivato da una stima. La superficie da assoggettare a contributo viene calcolata considerando la lunghezza dell'immobile e moltiplicando tale valore per la larghezza media derivata;

**CONSIDERATO** che il Consorzio quindi ha il potere di imporre contributi alle proprietà consorziate per far fronte al concreto esercizio dei predetti compiti, nonché per il funzionamento dell'apparato consortile;

**PRESO ATTO** che la quantificazione dei singoli contributi è rimessa dalla legge alle decisioni discrezionali del Consorzio, tenuto ad applicare al caso concreto il principio della corrispondenza o della proporzionalità del contributo rispetto al beneficio conseguito o conseguibile dall'opera consortile. Il Consorzio è pertanto investito di funzioni e compiti discrezionali e perequativi che si sostanziano nella valutazione comparativa dei rispettivi vantaggi, attuali o futuri, diretti ed indiretti e della conseguente ripartizione parcellare fra i soggetti chiamati alla contribuzione;

**PRESO ATTO** che nessuna discrezionalità è viceversa riconosciuta al Consorzio in ordine alla determinazione dell'entità delle spese da ripartire: esse devono corrispondere all'effettivo onere sostenuto anno per anno e risultante dalla contabilità (ciò implica ovviamente l'obbligo di ripartire annualmente i contributi consorziali prendendo a base le spese risultanti dalla contabilità);

**PRESO ATTO** che per la determinazione del ruolo extragricolo occorre fare riferimento al Bilancio di Previsione e, nel redigendo Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2019, le spese occorrenti per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica, nonché le spese necessarie al funzionamento dell'Ente ammontano ad oltre € 6.389.465,82;

**RITENUTO**

pertanto di procedere all'emissione del ruolo extragricolo riferito agli anni 2018-2019 di importo totale pari ad € 870.362,44, determinato secondo i benefici derivanti dall'attività di bonifica consortile e la ripartizione degli oneri per la manutenzione, l'esercizio, l'esecuzione, la vigilanza, l'assistenza tecnica delle varie opere raggruppate per settori di intervento (idrovore, reti scolanti, ecc) di cui beneficiano la categoria degli immobili extragricoli (strade, autostrade, ferrovie, altre superfici), la categoria degli immobili di cui alla lett. "D" (Zone industriali), in particolare OPIFICI;

**PRESO ATTO**

dei pareri favorevoli espressi dai competenti uffici consorziali, come da modulo allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il Decreto Regionale di nomina n° 96 del 30.11.2016 emesso dal Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, il Decreto di proroga commissariamento n° 66 del 22.12.2017 ed in ultimo il Decreto di proroga commissariamento n° 95 del 28.12.2018

**DELIBERA**

**CONSORZIO DI BONIFICA SUD**  
BACINO MORÒ - SANGRO - SINELLO E TRIGNO  
66054 VASTO (Chieti)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di procedere all'emissione del ruolo extragricolo riferito agli anni 2018-2019 di importo totale pari ad € 870.362,44, determinato secondo i benefici derivanti dall'attività di bonifica consortile e la ripartizione degli oneri per la manutenzione, l'esercizio, l'esecuzione, la vigilanza, l'assistenza tecnica delle varie opere raggruppate per settori di intervento (idrovore, reti scolanti, ecc) di cui beneficiano la categoria degli immobili extragricoli (strade, autostrade, ferrovie, altre superfici), la categoria degli immobili di cui alla lett. "D" (Zone industriali), in particolare OPIFICI
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente ([www.consorziobonificasud.it](http://www.consorziobonificasud.it)), nella Sezione Amministrazione Trasparente, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. 33/2013;
- di rimettere la presente deliberazione al Settore Catasto – Geom. Carmine Antenucci - per l'emissione del ruolo extragricolo e gli adempimenti di competenza.



Il Commissario regionale

(Dott. Franco Amicone)

**CONSORZIO DI BONIFICA SUD**  
BACINO MORO - SANGRO - SINELLO E TRIGNO  
66054 VASTO (Chieti)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Letto, approvato e sottoscritto.  
IL COMMISSARIO  
(Dott. Franco Amicone)



IL SEGRETARIO  
(Dott.ssa Anna Maria Marchetti)



Per copia conforme all'originale  
ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il giorno  
21 GIU. 2019 e che la deliberazione stessa vi è rimasta per tre giorni consecutivi ai sensi  
dell'art. 47 dello Statuto compreso il primo giorno.

Vasto, li \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO  
(Dott.ssa Anna Maria Marchetti)

\_\_\_\_\_

